

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Gallenga:

« Al secondo comma sostituire:

« Saranno ugualmente computati come utili gli anni di servizio prestato fuori ruolo nelle scuole dello Stato ».

Ma non essendo presente l'onorevole Gallenga, s'intende che vi abbia rinunciato. Segue questo emendamento dell'onorevole Battelli:

« Al secondo comma, dopo le parole: scuole medie e normali, aggiungere: come ispettori nell'Ispettorato centrale ».

Questo emendamento è stato accolto con l'emendamento concordato tra Ministero e Commissione.

BATTELLI. Chiedo di parlare per dare un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLI. Ho chiesto di parlare per evitare il pericolo che si commetta un errore per una parola che nell'emendamento concordato è stata aggiunta.

Dove si dice che saranno computati come utili gli anni passati come ispettori nelle scuole medie e normali, la Commissione ha aggiunto, dopo le parole « come ispettori », la parola « centrali ».

Ora ci sono anche ispettori per le scuole medie...

DANIELI, *relatore*. Non c'erano più.

BATTELLI. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falletti, Gallenga e De Vito propongono di aggiungere in fine del secondo comma: « e come istitutori di ruolo nei convitti nazionali dal giorno in cui hanno ottenuto il titolo necessario per essere abilitati all'insegnamento ».

L'onorevole Falletti ha facoltà di parlare.

FALLETTI. Con questo articolo si è voluto sancire la massima che, agli attuali insegnanti medi sia computato agli effetti dei benefici economici, di cui all'articolo 39, i quali consistono nella concessione di tanti quarantesimi dell'aumento di stipendio, di cui nel ruolo B, quanti sono gli anni di servizio da loro trascorsi nell'insegnamento, anche il tempo in cui prestarono l'opera loro all'insegnamento stesso, ma prima di essere assunti nella scuola media.

Ammassa questa massima, sarebbe stato opportuno, per non creare disparità fra gli attuali insegnanti medi, di provvedere i mezzi necessari per applicarla nel modo più

largo possibile, ed a questo concetto si accosta, invero, anche la lucida relazione dell'onorevole Danieli.

Ora io mi rendo perfettamente ragione dei motivi finanziari i quali possono avere imposto la limitazione, che, invece, dovette subire questa parte delle disposizioni transitorie del disegno di legge, ma trovo che, dai benefici di quest'articolo è ingiustamente esclusa una categoria di persone, e, precisamente quella che è costituita da coloro fra gli insegnanti medi, i quali iniziarono la loro carriera come istitutori nei convitti nazionali.

Io intuisco la ragione che l'onorevole ministro mi opporrà, e, cioè, che costoro non iniziarono la loro carriera nell'insegnamento. Se non che, questa ragione non è sufficiente a giustificare la loro esclusione dai benefici economici suddetti.

Infatti i servizi, che gli istitutori prestano nei convitti, consistono nella assistenza ai giovani nei loro studi, esercitando essi così una funzione che è molto affine a quella didattica. E ciò è tanto vero che, con l'articolo 28 del disegno di legge, si ammette, come titolo di preferenza, per i concorsi di ammissione nelle scuole medie, l'aver trascorso *un anno solo* nei convitti come istitutore, mentre si giunge fino ad ammettere che quel titolo sia preferito, per la nomina dei supplenti, i quali, come è noto, coprono cariche nell'insegnamento medio, anche durante qualche anno prima di accedere ai concorsi.

Trovo quindi che, come la Commissione definì, per gli assistenti universitari, il periodo passato in quell'ufficio, un primo gradino per conseguire l'assunzione nelle scuole medie, così possa pure considerarsi il servizio prestato dagli istitutori dei Convitti nazionali.

E il rendere effettivamente tale la permanenza degli istitutori in quei convitti pare a me un mezzo molto adatto a facilitare il reclutamento dei medesimi, che ora incontra difficoltà, e, soprattutto, fra giovani laureati in lettere, ai quali potrà servire di preparazione all'insegnamento medio.

Per queste ragioni, ma, specialmente, in omaggio al principio di perequazione fra gli insegnanti, nei riguardi del loro trattamento economico, a cui dovrebbe realmente informarsi il disegno di legge, io sostengo, anche a nome di altri colleghi, il mio emendamento, nel senso che, ai benefici economici ai quali ho accennato siano ammessi anche gli insegnanti che hanno prestato